

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **176/1972** (ECLI:IT:COST:1972:176)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Udienza Pubblica del **08/11/1972**; Decisione del **05/12/1972**

Deposito del **12/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6416**

Atti decisi:

N. 176

SENTENZA 5 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della

navigazione, nonché dei così detti privilegi aragonesi, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore di Ischia nel procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed altri, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed altri, imputati delle contravvenzioni previste e punite dagli artt. 1161 e 1163 del codice della navigazione, 2 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 734 del codice penale, per aver abusivamente installato stabilimenti balneari con alterazione delle bellezze naturali, il pretore di Ischia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione, di "un rescritto del 1301 del Re Ferdinando II d'Aragona (1296- 1336)" - invocato dagli imputati a sostegno della liceità della loro condotta - secondo cui le comunità isolate prima, ed i Comuni dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in esclusiva i lidi marittimi ischitani. Prosegue il giudice a quo osservando che dell'esistenza di tale privilegio - confermato da Federico d'Aragona il 10 luglio 1458; il 15 agosto 1501 e poi da successivi re di Napoli - è stato possibile rintracciare un cenno in qualche pubblicazione di storia locale, anche se non è stato possibile far riferimento alle originali pandette aragonesi o ad altre raccolte autentiche di fonti.

Si osserva nell'ordinanza di remissione che l'attuale vigore di simili rescritti, prima facie in contrasto con l'art. 822 del codice civile e con gli artt. 26, 36 e 39 del codice della navigazione, è stato negato dal Consiglio di Stato, ma è stato affermato da talune sentenze della magistratura napoletana (trib. Napoli 30 aprile 1888 e 16 aprile 1969), sicché quest'ultima interpretazione farebbe rivivere una norma assai remota, in palese contrasto "con principi codificati e vevoli per tutto il territorio dello Stato" oltre che con le norme costituzionali invocate.

Ha ritenuto infine il giudice a quo di poter sollevare altresì questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione, che attribuiscono all'Amministrazione della marina mercantile il potere di dare in concessione le spiagge, nella parte in cui escludono la corrispondente potestà dei Comuni dell'Isola in ordine ai lidi marini ischitani, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, secondo cui "i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni"

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 23 giugno del 1970, chiedendo dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate.

Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'esame della legittimità costituzionale dei supposti privilegi aragonesi è precluso alla Corte sia perché ne è incerta l'esistenza anche sul piano documentale, sia perché, a tutto concedere, essi potrebbero valere - secondo l'interpretazione ottocentesca della magistratura napoletana - soltanto come concessioni. Ossia atti amministrativi privi della qualificazione giuridico-formale necessaria per un giudizio di

legittimità costituzionale.

Osserva inoltre la difesa dello Stato che la pretesa illegittimità, per violazione dell'art. 128 della Costituzione, degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice di navigazione - per la parte in cui negano la supposta corrispondente potestà dei Comuni di Ischia - appare in contrasto con le argomentazioni svolte nella prima parte dell'ordinanza (diretta a dimostrare l'invalidità dei c.d. privilegi), ed è comunque infondata perché la mancata previsione del potere dei Comuni di dare in concessione le spiagge dell'Isola trova fondamento e disciplina proprio in norme generali, contenute nel codice della navigazione e nel codice civile, così come richiesto dal principio costituzionale invocato.

Considerato in diritto:

Il pretore di Ischia ha sottoposto all'esame della Corte costituzionale il quesito se contrastino o meno con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione taluni privilegi, che si suppongono concessi dai re aragonesi, secondo cui le comunità isolate prima, ed i Comuni dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice a quo ha pure prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione, per la parte in cui non contemplano detti privilegi. in riferimento all'art. 128 della Costituzione.

L'ordinanza di remissione non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale. Sorgono, anzitutto, gravi dubbi sull'esistenza materiale dei così detti privilegi aragonesi cui il giudice a quo fa riferimento. Non può sussistere un "rescritto del 1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296/1336)", perché in quel tempo il regno era tenuto dagli Angiò, mentre gli aragonesi ascesero al trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno può invocarsi una conferma del rescritto ad opera di Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il 15 agosto 1501, perché nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I e il 15 agosto 1501 regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans.

Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale), incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali sono le disposizioni di legge che si vogliono sottoporre all'esame della Corte, mentre nell'ordinanza di remissione viene riconosciuto che non è stato possibile rintracciare le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi.

L'incertezza assoluta in ordine alla originaria formulazione della norma impugnata rende impossibile qualsiasi valutazione della natura giuridico-formale della stessa, costituendo ulteriore motivo di inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, che può aver ad oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge (legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Non può tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione sono ravvisabili seri dubbi in ordine all'attuale vigore dei così detti privilegi aragonesi, sicché la stessa questione di legittimità costituzionale appare sollevata con riferimento ad una interpretazione della norma che il pretore non mostra di condividere, e che viene quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica. Ulteriori aspetti di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa alternatività tra le questioni proposte: incostituzionalità dei così detti privilegi per violazione del principio di uguaglianza, e, nel contempo, eventuale illegittimità delle norme generali del codice della navigazione proprio nella parte in cui non contemplano i privilegi stessi.

Gli elementi di indeterminatezza che caratterizzerebbero detti privilegi si estendono

necessariamente alla questione prospettata in ordine alle impugnate norme del codice della navigazione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.

Tutto ciò non permette di considerare sufficientemente delimitato, nei suoi vari aspetti, l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione prospettata va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei così detti privilegi aragonesi e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - PRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.